

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

6

IULIVS PAVLVS
DECRETORVM LIBRI TRES
IMPERIALIVM SENTENTIARVM
LIBRI SEX

Massimo Brutti

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 6

Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

Volumi pubblicati:

1. Quintus Mucius Scaevola. Opera
Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi (2018)
2. Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III
*Giovanni Luchetti, Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli,
Ivano Pontoriero* (2018)
3. Antiquissima iuris sapientia. Saec. VI-III a.C.
*Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti, Gloria Viarengo.
Praefatores Valerio Marotta, Emanuele Stolfi* (2019)
4. Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V
Domenico Dursi (2019)
5. Callistratus. Opera
Salvatore Puliatti (2020)
6. Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus
proletarum libri sex
Massimo Brutti (2020)



Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

6

IVLIVS PAVLVS

DECRETORVM LIBRI TRES

IMPERIALIVM SENTENTIARVM
IN COGNITIONIBVS PROLATARVM LIBRI SEX

Massimo Brutti

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Roma - Bristol



European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

Host Institution

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Comitato editoriale

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana

Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale e della redazione

Fara Nasti

Redazione del volume

Stefano Barbati, Sergio Castagnetti

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2020

Via Marianna Dionigi 57

00193, Roma - Italy

www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2

Bristol, Ct 06010 - USA

lerma@isdistribution.com

Sistemi di garanzia della qualità

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale

ISO 14001:2015

Scriptores iuris Romani.6. -1(2020)

Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2020. -v.; 24 cm.

ISBN CARTACEO: 978-88-913-2122-0

ISBN DIGITALE: 978-88-913-2125-1

ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

INDICE

I INTRODUZIONE

IL TEMPO DELLE CRISI E IL PENSIERO DI GIULIO PAOLO: I LIBRI DECRETORUM	3
1. La prassi e la tradizione	3
2. I giuristi e l'età dell'angoscia	9
3. Paolo: avvocato, consulente, autore	24
4. Ius vetus et receptum, ius novum, ius controversum	32
5. L'uso del passato nel discorso giuridico	35
6. I resoconti giudiziari	43
7. Casi e soluzioni all'interno del consilium	45

II LE DUE OPERE

I. Decretorum libri tres	56
II. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolarum libri sex	80

III COMMENTO AI TESTI

I. Decretorum libri tres	87
Libro I	87
Libro II	124
Libro III	150
II. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolarum libri sex	167

APPARATI E INDICI

Bibliografia	177
Abbreviazioni	191
Giuristi citati	193
Fonti antiche	195

I
INTRODUZIONE

IL TEMPO DELLE CRISI E IL PENSIERO DI GIULIO PAOLO: I LIBRI DECRETORUM

1. *La prassi e la tradizione*

Tra le incerte notizie sulla biografia di Giulio Paolo, spicca la testimonianza del suo impegno di consulente, di giurista al servizio dell'apparato imperiale, in due diverse fasi durante l'età dei Severi. Nato verosimilmente intorno al 160¹, proviene da una famiglia di rango equestre, non sappiamo se di origine italica o provinciale². La sua educazione è tutta dentro la cultura romana. Dopo avere raggiunto una posizione eminente con l'esercizio dell'avvocatura, fino a patrocinare cause davanti al *princeps*, egli diviene *adsessor* di Emilio Papiniano, nominato nel 205 *praefectus praetorio*. Entrambi, negli anni seguenti, fanno parte del *consilium* di Settimio Severo. Lavorano per lui sia nel tempo in cui è solo al vertice dell'impero, sia quando è affiancato da Antonino Caracalla.

I meriti di Paolo vengono dallo studio del diritto, al quale dedica i suoi libri, con un impegno duraturo che giunge agli anni 30 del Duecento. Collabora con Settimio, poi con Alessandro Severo ed è tra le figure centrali di una stagione matura e conclusiva della *scientia iuris*.

Le sue opere, come quelle degli altri *prudentes*, riguardano soprattutto la regolazione dei rapporti privati ed il contenzioso che ne scaturisce. Dietro le regole si scorgono le *utilitates singulorum*, i comportamenti e i fini più direttamente legati alla disposizione dei beni ed agli interessi che muovono la vita economica.

¹ Vedi Honoré 1962, 224 s.; Liebs 1997, 151; Marcone 2004, 738; Pontoriero 2018, 4 s., ntt. 2 e 8 ove si accenna tra l'altro alle ipotesi, tutte labili, circa la sua origine italica o provinciale; in proposito va tenuto presente Kunkel 1967, 244 s. e nt. 507 (= 2001, 244 s., e nt. 507).

² Cfr. Pflaum 1960, 804 ss.; Pontoriero 2018, 5.

Suum cuique tribuere, securitas: sono le parole con le quali la giurisprudenza evoca l'equilibrio tra le sfere di azioni dei singoli ed in esso la distribuzione delle proprietà secondo una disciplina condivisa. Gli schemi retorici utilizzati da Trifonino, da Ulpiano, da Callistrato esprimono la funzione del diritto entro i rapporti sociali. Negli stessi anni lo *ius* viene definito da Paolo, in una classificazione comprendente varie sfere normative, come un dover essere astratto, che guida la giurisdizione e la orienta contro le iniquità. Si tratta di concetti paralleli, coerenti con un'aspirazione politica che agli inizi del secolo incoraggia una nuova fioritura della giurisprudenza. È l'aspirazione alla pace, dopo un periodo di rivolgimenti. Essa, come cercherò di mettere in luce, accompagna l'ascesa di Settimio Severo e spiega le sue scelte dopo i conflitti³.

L'ordine dei libri giuridici e delle statuizioni imperiali – che è l'oggetto della mia narrazione – si fonda su un solido impianto teorico e normativo, formatosi a partire dall'epoca re-

³ Il *suum cuique tribuere* è uno schema che troviamo in Trifonino e in Ulpiano. Vedi Tryph. 9 *disput.*, D. 16.3.31.1; Ulp. 1 *reg.*, D. 1.1.10pr.-1. Cfr. Cerami 1988, 5 ss.; Falcone 2008, 139 e 161 ss.; Corbino 2016, 155 ss. Honoré 2002, 215 ss., nega che i frammenti dei *libri regularum* siano di Ulpiano. Ma gli argomenti sono tutti relativi al dettato formale dei testi. Per quel che riguarda il frammento D. 1.1.10, non si tratta certo di un pensiero nuovo né estraneo al tempo di Ulpiano. Lo dimostra il confronto con Trifonino. È difficile identificare il significato che specificamente assume l'aggettivo *suum* nei due contesti, tenendo conto che soltanto Ulpiano lo riferisce al termine *ius* e che il *suum tribuere* appare puntualmente ricalcato su precedenti formulazioni retoriche (Auctor *ad Her.* 3.2.3; Cic. *de leg.* 1.18-19; Quint. *inst. or.* 7.4.5). In particolare, l'idea di distribuzione riguarda ciò che spetta a ciascuno o ciò che è adeguato alla singola situazione, ovvero acquista il secondo significato solo quando *suum* si aggiunge a *ius*? A me pare che resti ferma comunque, nei testi citati, l'idea di una distribuzione differenziata (di un vantaggio o di un trattamento giuridico) corrispondente a diverse situazioni concrete o condizioni personali (i due aspetti nel diritto privato tendono a coincidere). Quindi, in sostanza, l'idea espressa è quella di un "equilibrio distributivo e proprietario" (così Schiavone 2017, 405, a proposito del testo ulpiano). Lo schema retorico si trovava precedentemente in un noto passo di Velleio Patercolo (che cito nella nota seguente), ove figurava anche la nozione di *securitas*, a proposito del principato di Augusto. Proprio perché ha al centro la *restitutio* in parte immaginaria della *res publica* dopo le guerre civili, l'ideologia augustea richiamata da Velleio offre un modello congeniale all'intento di restaurazione che anima Settimio. Secondo il racconto dello storico Erodiano (2.3.9), lo schema della distribuzione dei beni in base ad un criterio di ragione è anche presente in un discorso di Pertinace, imperatore per pochi mesi, ben presto spodestato ed ucciso dai pretoriani: ... τὸ δε λογισμῶ πάντα καὶ κατ' ἄξίαν ἐκάστου νέμειν. Sono le parole di uno sfortunato appello al buon governo. A proposito di *securitas*, vedi Call. 6 *de cogn.*, D. 48.19.28.7. Il testo mostra come lo schema, negli anni di Settimio Severo, assuma un significato ideologico, alludendo alle garanzie offerte (potenzialmente a ciascuno) dall'insieme delle discipline giuridiche vigenti, denominate con il termine *leges*. Il concetto di *lex* come fonte di sicurezza per i singoli è sottoposto anch'esso ad una torsione retorica. L'intento del giurista è circoscrivere la pratica del *confugere ad statuas principum*, mezzo usato per ottenere una speciale protezione imperiale. Secondo Callistrato si può ricorrere ad esso solo nei casi di sopraffazione da parte dei *potentiores*. Altrimenti, bastano i mezzi comuni di tutela. Sul testo vedi Bonini 1964, 142 ss.; Brutti 1973, 541 ss.; Bretone 1982, 296 s. (che insiste sul diritto come mezzo di protezione: "senza lacune", aveva scritto Bonini). Sui significati della parola *securitas*, cfr. Instinsky 1952, spec. 15 s.; 25 ss.; 31 ss. Vedremo più avanti i due aspetti, militare e civile, della sicurezza nell'impero di Settimio. Un noto passo di Velleio Patercolo, a proposito del principato augusteo, mostra come la *securitas* appartenga alla stessa costellazione di idee che comprende il *suum cuique tribuere*. Vell. Pat. 2.89.2-4: ... *Prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata. Rediit cultus agris, sacris honos, securitas hominibus, certa cuique rerum suarum possessio; leges emendatae utiliter, latae salubriter; senatus sine asperitate nec sine severitate lectus*. L'affinità concettuale si coglie anche nell'espressione *securitatem tribuere* usata da Callistrato. Quanto all'idea di un dover essere giuridico a cui deve conformarsi la giurisdizione, vedi Paul. 14 *ad Sab.*, D. 1.1.11. Anche quando il pretore decide ingiustamente, comunque è legittimato in nome dell'ordine su cui tutte le soluzioni si reggono: ... *praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit*.

pubblicana e passato attraverso una successione di mutamenti, ma senza irrevocabili fratture (nonostante le vicissitudini del potere). Dentro questo ordine dobbiamo collocare l'insieme dell'esperienza giuridica severiana ed il lavoro intellettuale di Paolo.

La eterogeneità delle norme e la molteplicità delle liti giudiziarie richiedono un sapere capace di dominare sia lo *ius* da tempo sperimentato, sia le innovazioni più recenti. Per Paolo, come per altri a lui contemporanei, il riferimento alle trasformazioni in atto nel principato è sempre presente, sottinteso o esplicito. I suoi discorsi giuridici sono ancorati ai modelli tradizionali, ma proprio per questo appaiono sottoposti ad una tensione che viene dall'esterno: dalla realtà in movimento.

Racconterò tra poco gli eventi che costituiscono lo sfondo della sua vita e delle sue opere. Per ora osservo che la ricerca della pace, come sentimento comune nella formazione dell'impero di Settimio, coincide con il desiderio di restituire l'ordine, già consolidato per decenni e poi spezzato dopo Marco Aurelio.

Due fatti bastano a mostrare l'influenza di questo desiderio sul clima politico e ci aiutano a definire il contesto di restaurazione in cui si svolge il lavoro di Paolo. Nell'ultima fase della guerra civile (l'anno è il 196), i Ludi Saturnali nella capitale dell'impero sono improvvisamente interrotti dal popolo che assiste e che dà vita ad una protesta unanime, senza precedenti. Cassio Dione ne è testimone e segnala il turbamento suscitato nel ceto senatorio. Molte migliaia di uomini gridano all'unisono: "Fino a quando subiremo tutto questo? ... Fino a quando saremo coinvolti nella guerra?". La misura dei disagi e dei lutti è colma: *τὰ ὅλα ἐστὶν*⁴. Il secondo fatto emblematico è quello che inaugura solennemente la nuova politica di Settimio. Nel 203, gli viene tributata un'ovazione di massa nella capitale ed è eretto il grande arco in suo nome, che cambia la disposizione e lo spazio del foro⁵. Spicca, impressa nel manufatto, la lode all'imperatore ed ai suoi figli, *ob rem publicam restitutam et imperium populi Romani propagatum*⁶. La crisi degli anni precedenti è arginata ed il regime sembra più solido. I simboli e l'alone religioso che circonda la vittoria costituiscono una spinta alla riconciliazione⁷.

⁴ Cass. Dio 75.4.2-7. Il narratore ci parla di uno strano fuoco nella notte e dice anche di avere assistito personalmente, subito dopo le grida, ad una pioggia prodigiosa (per il suo colore argenteo). Con questo ricordo personale enfatizza l'eccezionalità dell'evento. Vedi Birley 1999, 120.

⁵ Vedi Brilliant 1967, *passim* e 91 ss.; Birley 1971, 222 s., 1; ed. 1999, 155 ss. Da questo momento governano gruppi provenienti dall'Africa. Si tratta di gruppi culturalmente romanizzati. Cfr. Birley 1971, 40 ss.; ed. 1999, 24 ss.; 34 ss. Vi è nella storiografia, come questo autore osserva, una discussione circa la romanità o non romanità di Settimio. Vedi tra gli altri Hammond 1940, 137 ss., secondo il quale il primo dei Severi sarebbe un tipico prodotto del servizio civile imperiale. In effetti, egli si distacca presto dal territorio di origine, per compiere tutto il proprio *cursus* entro gli apparati. Un momento cruciale è rappresentato dalla nomina a tribuno nel dicembre 174 e successivamente viene designato pretore nel 176. Altre cariche civili e militari si susseguono, mettendolo in grado di conoscere dall'interno la macchina dell'impero e le modalità delle decisioni pubbliche. La sua famiglia sembra legata a memorie romano-italiche, e forse non è di origine punica ma romana (Barnes 1967, 87 ss.). Da imperatore, nell'attribuzione di alte cariche egli non favorisce gli africani (Barbieri 1952, 1 ss.). Vedi Birley 1999, IX: "... Septimius' ancestors became Romans, his grandfather emerges as a knight owning land near Rome and a minor figure in fashionable literary circles of late Flavian Italy – but he returned to Lepcis to preside over the culmination of its transformation in an honorary *colonia*. Septimius' father spent his entire life in Tripolitania. Septimius himself grew up there". Vedi inoltre Daguet-Gagey 2000.

⁶ *ILS*. 425. Cfr. Kemezis 2014, 66 ss.

⁷ Birley 1999, 155.

Dopo un periodo di dilagante arbitrio, la domanda popolare trova così una risposta. Il primo dei Severi sceglie di riportare la propria azione all'interno dello *ius*⁸. *Conditor legum longe aequabilium* lo chiamerà Aurelio Vittore⁹. “Rendeva continuamente giustizia”, ricorda Erodiano; ... δικάζων τε συνεκῶς καὶ τὰ πολιτικά διοικῶν. In tre luoghi diversi Cassio Dione descrive i processi che si svolgevano regolarmente davanti a lui. Per i viaggi frequenti, questa attività proseguiva anche lontano da Roma e non si interrompeva. Tra l'altro Dione racconta che mentre il figlio Antonino era infermo, “Severo non solo non tralasciò mai alcuna delle sue incombenze, ma trattò le cause giudiziarie e si occupò di tutte le questioni riguardanti la sua carica”. Infine, nella valutazione conclusiva del suo operato, lo storico che lo ha conosciuto da vicino rammenta come ogni giorno – eccettuate le festività solenni – egli abbia amministrato regolarmente la giustizia. “Faceva ciò nel migliore dei modi: a coloro che venivano giudicati infatti concedeva acqua in abbondanza e a noi, che giudicavamo insieme a lui, dava ampia libertà di parola”¹⁰. L'ultima frase allude ad una collaborazione dell'autore.

L'assiduità di Settimio nella giurisdizione, lo scrupolo per le regole, la volontà di riallacciarsi all'esperienza anteriore alla morte di Marco Aurelio, non comportano un ritorno pieno alla normalità. Gli intermezzi violenti proseguiranno. Ma le attività normative e giurisdizionali dell'imperatore, le garanzie che ne discendono per cittadini e sudditi, già esaltate da Elio Aristide, tornano ad avere un ruolo strategico¹¹. Riprende perciò vigore l'attività del *consilium principis*, venuto meno con Commodo e che gradualmente si ricostituisce, con nuove presenze¹². Di esso

⁸ V. HA. Sever. 18.6: nella propria autobiografia, Settimio si preoccupa soprattutto di giustificare le efferatezze del periodo di guerra civile. Come se, guardandosi indietro, una volta affermato il proprio potere, fosse quello per lui il punto dolente: *Vitam suam privatam publicamque ipse composuit ad fidem, solum tamen vitium crudelitatis excusans*. Cfr. Marotta 2000, 107 s. Su questa memoria della sua vita, che alcune delle narrazioni successive utilizzano, vedi Cass. Dio 75.7.3 e Herodian. 2.9.4.

⁹ Aur. Vict. *lib. de Caes.* 20.23.

¹⁰ Vedi al riguardo Herodian. 3.10.2; 3.13.1; Cass. Dio 75.15.5; 76.7.3; 76.17.1-2.

¹¹ Vedi Ael. Arist. *εις Ῥώμην* 29-30; 32-39; 102-103. Secondo l'elogio, è l'intervento diretto del *princeps* ad assicurare giustizia ed è la politica, l'organizzazione dell'impero costituita dalle città, a generare la cura e il governo pacifico delle popolazioni assoggettate (*ibidem* 92-96). In quel modello, la forza militare è una cornice esterna. Alcuni tratti di questa visione tornano con Settimio Severo.

¹² La prassi del *consilium principis* era nata con Augusto. Aveva ricevuto un forte impulso da Adriano, fino a creare le condizioni di una sorta di codeterminazione normativa, tale da liquidare definitivamente lo *ius respondendi ex auctoritate principis*. Vedi in proposito Brutti 2012, 140 ss. Il *consilium* era divenuto poi una componente del modello antoniniano (Cfr. HA. Pius 6.11: *Neque de provinciis neque de ullis actibus quicquam constituit, nisi quod prius ad amicos rettulit, atque ex eorum sententia formam composuit* ... Vedi anche Ael. Arist. *εις Ῥώμην* 107). Per un quadro articolato di tutte le strutture collegiali che partecipano con potere referente o consultivo ad attività di normazione durante l'impero, vedi Mommsen 1887-1888, II vol., III ediz., 902 ss. (le commissioni senatorie che lavorano durante il principato di Augusto e di Tiberio, con una funzione referente rispetto al senato; poi gli *amici* che aiutano i *principes*, fino a Diocleziano, nell'attività di governo; infine i consigli competenti in materia giuridica). Cfr. Cuq 1884, 311 ss.: la vicenda storica dei diversi tipi di *consilium* è rappresentata unitariamente. L'immagine che Cuq delinea è quella di un'istituzione pubblica, con qualche tratto ulteriore di rigidità rispetto a Mommsen. Entrambi ritengono che con Adriano si costituisca un *consilium* ufficiale dell'imperatore, a carattere permanente, i cui membri sono salariati. Ancora nel senso della identità strutturale, vedi Cicogna 1902. Da questa impostazione, che ha influenzato la storiografia della prima metà del Novecento, si allontana nettamente, aprendo una nuova prospettiva, Crook 1955, 2: “the present reinvestigation will show that the distinction made by Mommsen between the first and second of these institutions is indeed essential, but that between the second and third cannot stand, at least in the rigid form in which he propounded it. The accepted view of the part played by Hadrian in the developing and formalizing

fa parte lo storico Cassio Dione, che ne illustrerà le funzioni¹³.

La competenza acquisita da Paolo in quanto avvocato e *studiosus* determina il suo ingresso nel *consilium*¹⁴, durante gli anni di maggiore stabilità dell'impero di Settimio. Come mostrerò, dai contenuti del lavoro intellettuale del giurista emerge una sua netta propensione alla saldezza del diritto ed una riluttanza ad assecondare la discrezionalità che elude le regole.

Sono gli anni in cui Paolo avvia alcune tra le sue principali opere. Lavora sui *libri ad Sabinum*. Scrive e conclude la cronaca dei *decreta* di Settimio, che ha seguito direttamente nella loro genesi; elabora il commento all'editto, che terminerà all'inizio dell'impero di Antonino Caracalla.

★ ★ ★

Varie controversie, discusse entro il *consilium*, sono riassunte direttamente nei resoconti giudiziari redatti da Paolo. Possiamo seguirne la traccia ed il senso attraverso i frammenti, arrivati fino a noi, dei *libri decretorum* e dei *libri imperialium sententiarum*. Queste opere raccolgono una serie di sentenze dell'imperatore e riflettono con immediatezza liti che si sono effettivamente svolte. Offrono squarci di narrazione dei processi, e sono esempi di un genere letterario senza uguali nella giurisprudenza¹⁵. Non contengono soltanto pronunzie o massime, ma spesso le connettono ai casi e talvolta ne indicano le motivazioni; alludono agli schemi

the *consilium* will also be found to have been overstated". Vedi anche 66 ss. (sulla storia del *consilium* dopo Adriano e sul ripetersi di usi che non possiamo ricondurre alla figura rigida di un organo costituzionale); 104 ss. ("The amici whose advice was needed followed the emperor wherever he might be ...". La considerazione si adatta bene a Settimio, molto spesso in viaggio). Pur tenendo conto della riserva avanzata dall'autore, un indubbio elemento di novità caratterizza la politica adrianea circa il rapporto fra imperatore e giuristi e circa l'organizzazione del lavoro collegiale. Quel che ovviamente manca è l'istituzionalizzazione di una struttura di consulenza del tipo "Conseil d'État". Su Settimio e sulla composizione del collegio, non solo di giuristi, *ibidem*, 79 ss. Dal libro di Crook prende le mosse Amarelli 1983, 36 ss. Il suo intento è ripercorrere le vicende dei *consilia* (l'uso del plurale serve a prendere le distanze dall'immagine di una istituzione formalizzata e fissa nell'apparato): "come le tappe lungo le quali si è snodata una storia complessa: quella dello sviluppo dell'usanza della consultazione". La ricerca si sposta sulle forme plurali "con cui gli imperatori maturavano il loro orientamento". Cfr. Gaudemet 1983, 175 ss.: "... les *Consilia Principis* ne sont que des réunions provoquées par l'empereur, où se retrouvent des hommes qu'il a choisis librement, en fonction de leur compétence, pour l'affaire en débat. La confiance qu'il leur témoigne ne saurait le lier. La décision ne dépend que de lui. Ni Hadrien, si soucieux d'administration, ni les Sévères, militaires centralisateurs, ne modifieront cet état de choses. Tout au plus constate-t-on au cours des ans, et par le poids d'un usage répété, une tendance à la régularité dans la formation de ces conseils".

¹³ Sulla biografia di Cassio Dione e sulla rappresentazione che egli dà del *consilium*, vedi più avanti, nt. 28 e nt. 125.

¹⁴ Lo *studium* è la base dell'attività di *adessor*. Paolo offre una rassegna analitica dei compiti svolti, in un passo la cui sostanziale genuinità è fuor di dubbio. Cfr. Paul. *l. sing. off. adsess.*, D. 1.22.1: *Omne officium adessoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis* (Tutte le funzioni di assessore, alle quali adempiono studiosi del diritto, per quanto è di loro competenza, consistono all'incirca in queste attività giuridiche: cognizioni, domande giudiziali, redazione di scritti ufficiali, editti, decreti, lettere).

¹⁵ Vi è solo un altro riferimento, nelle opere dei giuristi, ad una collezione di *decreta*, che Pomponio attribuisce ad Aristone. Vedi Pomp. 1 *senatuscons.*, D. 29.2.99. Ma non si tratta di pronunzie imperiali. Sono i *decreta Frontiana*: deliberazioni del senato, probabilmente risalenti al consolato di Frontone. Cfr. Lenel 1889, I, 59 s. e nt. 1; Schulz 1953, trad. it. 1968, 270. Possiamo accostare a queste opere la raccolta di rescritti di Papirio Giusto e i *libri excusationum* di Modestino. Riguardano modi diversi di manifestazione del volere vincolante dei *principes*. Cfr. Volterra 1971, 981, ora 1994, 163. A differenza di questi, Paolo si occupa specificamente di processi decisi da Settimio. Vi è soltanto un frammento, la cui *inscriptio* è *imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris sex libro secundo*, in D. 35.1.113 [F. 5], nel quale si enuncia il contenuto di un rescritto, forse posto a base del *decretum*.

teorici messi in campo dai consulenti e all'esame istruttorio per cui sono incaricati. Rivelano linee di politica del diritto immanenti alle discussioni e alle scelte.

Paolo affronta i problemi di applicazione del diritto in un'ottica che tiene insieme le strutture normative dello *ius civile* e l'*edictum*, i mezzi di tutela tipici della procedura formulare e gli schemi cognitori, talvolta tipizzati, come quelli che rendono cogenti i fedecommissi (un tema ampiamente scandagliato nei testi che commenterò). Dal suo lavoro emerge una prospettiva ideale, un pensiero ricorrente, che ha al centro il valore del passato: la tradizione, di cui la giurisprudenza è portatrice, concepita come fonte di ordine. Non un luogo di nostalgia e di fuga, ma una base per fare i conti con il presente. Tutto ciò che appare fermo e ripetuto, ciò che può ascrivere alla consuetudine, è posto in primo piano. Sicché non vi è bisogno di disposizioni scritte, quando vi è una disciplina che nei fatti è generalmente osservata, come leggiamo in una breve enunciazione formulata probabilmente negli anni di Settimio: *Immo magnae auctoritatis habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere* (È anzi considerato di grande autorità questo diritto che è stato a tal punto approvato da rendere non necessaria la sua redazione scritta)¹⁶.

Di fronte alle alternative della prassi, come vedremo, Paolo preferisce costantemente la conservazione giuridica.

Pur con i difetti e le lacune della trasmissione testuale, possiamo scoprire nel laboratorio del *consilium* l'affacciarsi di direttive e di contraddizioni (o segnali di *ius controversum*)¹⁷, che caratterizzano la disciplina dei rapporti privati ed in essa il contributo autonomo del giurista.

Paolo interviene sull'assetto normativo esistente e sugli impulsi innovatori, affrontando temi che tornerà a trattare. Credo che il periodo di attività come consulente di Settimio Severo sveli gli orientamenti fondamentali da cui muove e contenga spunti preziosi per analizzare i suoi libri, anche in anni successivi: per cogliere fili comuni e prove di coerenza. Quando

¹⁶ Paul. 7 *ad Sab.*, D. 1.3.36. L'avverbio iniziale *immo* serve ai compilatori per collegare questa breve formulazione al frammento precedente, ove ciò che è approvato per lunga consuetudine viene messo sullo stesso piano del diritto scritto. Cfr. Hermog. 1 *iuris epitom.*, D. 1.3.35. Sulla composizione dei libri *ad Sabinum*, vedi l'ipotesi di Lenel 1889, II, 1247 (*conscr. sub Septimio Severo*). Cfr. Honoré 1962, 219 che colloca l'opera tra i primi lavori, osservando che i libri di commento agli *antecessores* e quelli relativi allo *ius civile* sono solitamente all'inizio della produzione letteraria dei giuristi. Si tratta di un'ipotesi ragionevole: la scrittura delle opere procederebbe da un oggetto più semplice (il commento ad un grande autore) a strutture più complesse, come quella dei libri *responsorum*, frutto di elaborazione più tarda, che presuppongono un'ampia esperienza di controversie e problemi giuridici. Il passo che ho citato – nel contesto del libro settimo *ad Sabinum* – è dedicato al regime delle donazioni tra coniugi (Lenel 1889, I, 1271). In rapporto a questo il giurista spiega il valore dello *ius non scriptum*. Cfr. Bove 1971, 137 s. Differenziandosi da questa impostazione, Ulpiano limiterà la forza vincolante della consuetudine alle materie nelle quali non vi è uno *ius scriptum*. Vedi Ulp. 1 *de off. procons.*, D. 1.3.33. Il testo è scritto dopo la *constitutio Antoniniana* e si riferisce alle consuetudini provinciali. Afferma la sussidiarietà di queste rispetto all'insieme di *ius* e *leges* che formano la tradizione giuridica e il diritto vigente della *civitas Romana*. Vedi già in questo senso Gallo 1971, 191 ss., che abbandona la diagnosi interpolazionistica e colloca il passo nel tempo di Caracalla. Sulla consuetudine secondo Paolo e sul valore del passato, vedi più avanti, 35 ss.

¹⁷ Utilizzerò più volte questo sintagma che non appartiene al discorso giuridico, ma illumina un aspetto essenziale della *scientia iuris*. Sullo *ius controversum* è da vedere anzitutto Schwarz 1951, 201 ss. Le parole iniziali del saggio rimandano al pluralismo del lavoro giurisprudenziale. "Parliamo di diritto controverso quando all'interno di un ordinamento in relazione ad un problema, si contrappongono diversi punti di vista". La trama delle contrapposizioni (e delle convergenze) costituisce una struttura aperta di pensiero, che nel principato diventa terreno di dialogo tra giuristi ed imperatori (cfr. Brutti 2012, 97 ss.). Dalle pagine di Schwarz prende le mosse Bretone 2008, 755 ss.

sarà vicino ad Alessandro Severo, più avanti nel tempo e dopo molti traumi politici, riproporrà il medesimo attaccamento alla stabilità delle regole.

Le pagine che seguono sono anzitutto dedicate al retroterra storico del suo lavoro. Muovono dal racconto della crisi di fine secolo e dei disordini, per mettere a fuoco la restaurazione di cui egli è partecipe. Analizzano inoltre le costruzioni che Paolo elabora durante gli anni in cui è vicino a Settimio e svolge l'attività di *consiliarius*. Esaminerò in particolare alcuni frammenti dei *libri ad edictum*, che nello stesso periodo rivelano l'impronta ideologica dei suoi studi. Mi soffermerò poi sulla struttura e sul contenuto dei *libri decretorum* e dei *libri imperialium sententiarum*. Spiegherò perché non condivido i radicali sospetti avanzati dalla critica interpolazionistica a proposito delle due opere. Tutti i brani che rimangono di quei resoconti saranno oggetto di una esegesi ravvicinata, utile a mostrare il formarsi delle decisioni e con esse un segmento di vita giuridica nella prima età severiana. Ripercorrerò il racconto delle liti, cercando di cogliere per ciascuna l'indirizzo che egli esprime e i meccanismi concettuali impiegati. Vedremo così le tracce di un rapporto che è sempre di dialogo con il *princeps*, fino talvolta al disaccordo. Collegherò i testi commentati ad altre formulazioni del giurista sugli stessi temi ed al dibattito più ampio di cui egli è partecipe.

2. I giuristi e l'età dell'angoscia

Prima del governo di Settimio Severo, un lungo periodo di violenze politiche ha segnato la vita di un'intera generazione. Il nuovo imperatore vi è stato coinvolto, passando attraverso contrapposizioni sanguinose. Paolo si è formato come giurista mentre le violenze raggiungevano il massimo della loro intensità.

La morte di Marco Aurelio – a quanto si racconta – non è avvenuta naturalmente¹⁸; Commodo, responsabile di tragici eccidi, è stato a sua volta assassinato e dopo di lui una fase di acuto disordine precede la dinastia severiana. I giuristi operano sullo sfondo di un'agitazione che sembra inarrestabile e che domina Roma, mentre le popolazioni dell'impero sono assediata da una crudele pandemia.

Lo scenario politico influenza profondamente l'organizzazione istituzionale. L'ufficio dei *praefecti praetorio*, funzionari di rango equestre vicinissimi agli imperatori, investiti di poteri militari e civili, è il più colpito dagli scontri e dalle cospirazioni.

Da Commodo in avanti, l'esercizio del loro potere non giunge mai ad un livello pieno di normalità. Neppure con Settimio Severo, fatta eccezione per i sei anni tra il 205 e il 211, quando è prefetto Emilio Papiniano: un *iurisconsultus*, posto al vertice dell'élite imperiale.

Il tempo della pacificazione non sradica in modo durevole la tendenza ad una febbrile conflittualità, che si manifesterà ancora con l'omicidio di Papiniano, poi con la morte violenta di Antonino Caracalla (ucciso nel 217) ed in seguito con altre tumultuose vicende, nell'impero di Macrino (ucciso nel 218), in quello di Elagabalo (ucciso nel 222) ed in quello di Alessandro Severo (ucciso nel 235). Il tempo dei Severi, nonostante l'impegno di Settimio alla restaurazione, è segnato da un susseguirsi di crisi.

¹⁸ Cass. Dio 71.33.4 (su cui vedi più avanti, 11, nt. 25).

Quanto più i giuristi si avvicinano al potere imperiale, tanto maggiore è il loro contatto con la violenza, che interviene nelle successioni tra i *principes* e nei rapporti tra le forze su cui si regge l'impero (l'esercito, il senato, gli apparati). Come mostrerò tra un momento, i *prudentes* che assumono ruoli pubblici sono continuamente a rischio: esposti agli attacchi e deboli di fronte a poteri ostili. Se riescono a passare attraverso le tempeste, ciò avviene poiché non diventano attori della lotta politica¹⁹.

Questo è il quadro storico che si delinea con la rottura del modello antoniniano, dopo Marco Aurelio. Vedremo quale valore abbiano, nell'età tormentata che ora si apre, le costruzioni giuridiche e le aspirazioni ideali di Paolo. Coerentemente volte a riaffermare il valore dello *ius* consolidato, esse rappresentano una scommessa sulla continuità insidiata dagli eventi.

★ ★ ★

L'instabilità, l'incertezza nelle vite e nella politica si traducono nella convinzione e nel timore che sia possibile un declino dell'impero. A questo stato d'animo, destinato a diffondersi, lo storico irlandese Eric Dodds ha dedicato nel 1965 un libro dal titolo *Pagan and Christian in an Age of Anxiety* (*Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia*)²⁰. Oggetto dello studio sono le forme del pensiero morale e religioso, viste nel distacco dalla tradizione, nell'ingresso a Roma di miti e riti orientali, nell'espandersi della cultura cristiana²¹. Dodds costruisce l'immagine di un periodo cruciale, che comincia negli ultimi decenni del secondo secolo e finisce dopo Diocleziano. "Nel chiamarla un'epoca di angoscia – egli scrive – penso sia all'insicurezza materiale che a quella morale". L'inimicizia e il timore attraversano le classi dirigenti ed influiscono sul senso comune. L'epoca degli ultimi grandi giuristi è al centro di questo processo storico, nella cui rappresentazione moderna pesa l'idea di decadenza.

Forse il sentimento di ansia precede l'insicurezza materiale. Già le dolenti riflessioni di Marco Aurelio sembrano anticipare alcuni aspetti della crisi che pervade l'impero di Commodo e precipita con il suo assassinio. Il disincanto dell'imperatore filosofo ha in sé la percezione di una rovina imminente, connaturata al corso delle cose. Egli esercita il potere e ne vede la vanità: "vedrai continuamente come la vita dell'uomo non sia che fumo, un nulla"²².

¹⁹ È esattamente, come vedremo, il caso di Paolo.

²⁰ Vedi Dodds 1965, trad. it. 1970, 3 ss.

²¹ Un segno di questa espansione è dato dal ruolo che svolge negli anni della crisi Marcia, concubina di Commodo, artefice del suo omicidio. Si tratta forse della liberta Marcia Aurelia Celonia Demetriade, su cui vedi *ILS*. 406. Secondo Cassio Dione, ella avrebbe attivamente protetto i cristiani, grazie all'influenza che aveva sull'imperatore. Vedi Cass. Dio 72.4.6-7. Sul suo coinvolgimento nell'uccisione del *praefectus praetorio* Cleandro, vedi 72.13.5; ed infine sull'omicidio dell'imperatore, 72.22.4-6. Vedi anche Herodian. 1.17.1-11. Cfr. Galimberti 2018, 359 ss. Un altro esempio di penetrazione cristiana nella cultura delle classi dirigenti è richiamato da Dodds 1965, trad. it. 1970, 106: "... l'imperatore Alessandro Severo teneva nella propria cappella privata statue di Abramo, Orfeo, Cristo e Apollonio di Tiana ...". Le figure venerate hanno in comune il nesso con i culti non romani. Cfr. Euseb. *hist. eccl.* 6.21.3; HA. *Alex.* 29.

²² Marc. 10.31; cfr. 8.25: "... Ricordati allora che inevitabilmente ciò di cui sei composto si disperderà, oppure il tuo spirito si estinguerà o migrerà altrove". Questa visione del reale destinato a franare e a perdersi lo porta a negare ogni senso al tempo e al significato del passato: un pensiero molto lontano dalla cultura dei giuristi (ed in particolare lontano dal modo di ragionare di Paolo).

Ancora più esplicito è il pessimismo religioso di Origene. “Questa enorme e splendida creazione del mondo – scrive in età severiana il teologo formatosi ad Alessandria – deve necessariamente indebolirsi prima di perire. Quindi la terra sarà sempre più spesso scossa dai terremoti e l’atmosfera diventerà pestilenziale, generando miasmi contagiosi”. Le “carestie” che egli evoca, “il venir meno degli uomini onesti” ricordano la disgregazione che ha abbattuto Commodo²³.

È un quadro di particolare cupezza, ma il senso di un dramma in atto è lo stesso che ricaviamo dalle pagine del contemporaneo Cassio Dione. Sullo sfondo, la pandemia di vaiolo che è iniziata intorno al 165 e che tra il 189 e il 191 ha avuto una nuova fiammata, investendo il centro dell’impero ed agendo come un fattore di timore e di sfiducia²⁴.

★ ★ ★

L’impero di Commodo era cominciato nel 180 con una ritirata militare. In seguito, tutta la sua parabola politica fu accompagnata da uno stretto rapporto con i comandanti e con la massa dei soldati. Pose fine celermente alla guerra con i Marcomanni, già condotta dal padre negli anni precedenti²⁵.

Vi erano tutte le condizioni per andare avanti; eppure il giovanissimo *princeps* si fermò, mantenendo la forza dell’esercito come garanzia di tregua con le forze straniere che premevano ai confini. Non si può dire che questa linea di condotta fosse in contrasto con la storia militare romana, se ne consideriamo i caratteri essenziali a partire dal primo secolo d.C. Evitando azioni offensive in aree geografiche lontane, Commodo seguì un indirizzo sperimentato, mentre assegnava alle truppe il compito di conservare la potenza che era adesso nelle sue mani²⁶. Trascurò invece il governo civile, con esiti nefasti.

²³ Vedi Origen. *comm. in Matth.*, 36, cit. in Dodds 1965, trad. it. 1970, 11 e nt. 26 (cfr. 105). Sulla decadenza e sull’immagine della vecchiezza del mondo, comune anche a Cipriano, vedi Castagna 2000, 250 ss., spec. 252.

²⁴ Vedi Harper 2017, trad. it. 2019, 125 ss. Cass. Dio 72.14.3-4, rievoca il *vóσoc* del 189: “... il più grande di cui io sia a conoscenza: in un solo giorno a Roma morirono una dopo l’altra duemila persone. Molti altri invece morirono per mano di uomini malvagi non solo in città, ma in tutto l’impero: costoro, infatti, intrisi piccoli aghi in micidiali veleni, se ne servivano, su compenso, per avvelenare altre persone. Ciò era stato praticato anche ai tempi di Domiziano”. Il morbo viene percepito non solo come un evento fatale, ma anche come un’insidia provocata da ignoti sicari e frutto di malvagità. Lo storico descrive tecniche di avvelenamento, messe in atto a Roma e in territori lontani. La notizia – per nulla messa in discussione – è un sintomo di paura e di incontrollata conflittualità. Sul *contaminare ad iniuriam publicam*, come *crimen* perseguito nell’ambito della procedura *extra ordinem*, vedi Paul. 5 *sent.*, D. 47.11.1.1 e parallelamente Pauli *sententiae*. 5.4.13. Ancora sulla pandemia vedi Herodian. 1.12.1-2.

²⁵ I combattimenti con queste popolazioni della Boemia e dei Carpazi avrebbero dovuto proiettare il dominio romano al di là del Danubio (il che avvenne solo temporaneamente, con alcuni avamposti, poi ritirati). Marco Aurelio pensava alla formazione di due nuove province, la Marcomannia e la Sarmazia. Ma il progetto non si attuò. Cfr. Herodian. 1.6.1 e Cass. Dio 71.33.4: “Se Marco fosse vissuto più a lungo, avrebbe sottomesso tutti quei territori; in realtà morì il 17 marzo, se pure non a causa della malattia da cui allora era afflitto, bensì a causa dei medici che, come ho chiaramente sentito, volevano favorire l’ascesa di Commodo”. Lo storico dà credito ad una diceria raccolta personalmente. Siamo in una fase storica che egli ha vissuto e di cui rende testimonianza (vedi 72.7.1-2 e 72.18.3). L’avvento di Commodo al potere gli appare segnato da una violenza contro il padre (perpetrata dai medici e non generalmente nota, ma messa in luce nel racconto come qualcosa di più che un’ipotesi). Ciò corrisponde alla narrazione complessiva del periodo, nella quale gli scontri e gli omicidi politici sono frequenti e culminano con la crisi drammatica iniziata nel 193.

²⁶ Vedi Harris 2016, trad. it. 2019, 75 ss.

L'organizzazione politica dell'impero si reggeva sulla dualità tra il presidio armato dei territori periferici e le attività di governo necessarie all'ordine interno. Commodo abbandonò la politica di equilibrio, di composizione della dualità, perseguita da Marco Aurelio. Favorì ed incitò aspre lotte interne, mentre si presentava come un pacificatore nella gestione delle cose militari. Gli anni del suo potere furono segnati da una profonda tensione tra l'*auctoritas principis*, spesso oscillante ed irragionevole, la forza precaria dei suoi uomini di fiducia e gli interessi dell'ambiente senatorio, che egli sentiva nemico.

Entrò ben presto in rotta di collisione con i personaggi eminenti posti accanto a lui dal padre. Il cambiamento politico era plasticamente rappresentato dalla discontinuità nella cerchia dei consiglieri. Cassio Dione ricorda: "Commodo aveva diciannove anni quando morì suo padre, che gli lasciò molti curatori (ἐπίτροποι), tra i quali erano anche i migliori esponenti del senato; dopo aver rifiutato di dare ascolto ai consigli e ai suggerimenti di costoro e dopo aver concluso una tregua con i barbari, si affrettò a tornare a Roma ..."²⁷.

La scelta di smobilizzare il fronte occidentale, accordandosi con i Marcomanni, derivava dalla volontà di non muovere guerra, se non quando fosse necessario alla tenuta delle aree già sottomesse. Mosso da questo realismo, il suo potere si fondò fin dall'inizio su una relazione stretta con l'esercito, mantenuto efficiente e con buoni redditi, ma usato con parsimonia. Il racconto di Cassio Dione – già in questi anni testimone diretto dei fatti – è da ora complessivamente attendibile, specie per quanto riguarda gli avvenimenti interni all'establishment o che hanno avuto un impatto sul ceto senatorio, cui egli appartiene²⁸.

Pochi mesi dopo la morte di Marco Aurelio (17 marzo del 180), Commodo fu ufficialmente affidato, il 22 ottobre, alla protezione perpetua da parte delle milizie e del senato: *datus in perpetuum ab exercitu et senatu in domo Palatina Commodiana conservandus*²⁹. Era in realtà un'autoinvestitura, nella quale l'esercito veniva menzionato come la prima fonte di stabilità: un grande cambiamento rispetto alla tradizionale e comprensiva formula *senatus populusque Romanus*³⁰.

In Pannonia, in Britannia, in Germania, in Dacia, le sollevazioni e le minacce dopo il 182 furono contrastate con successo³¹. La politica militare fu efficace³². Il peso e il consenso del-

²⁷ Cass. Dio 72.1.2. Cfr. HA. *Comm.* 3.1: ... *Patris ministeria seniora summovit, amicos senes abiecit*. Sulla tregua, 3.5.

²⁸ Cultura greca e governo romano sono i punti di riferimento del suo racconto. Cassio Dione è pretore nel 194; è a Nicomedia con Caracalla tra il 214 e il 215; fa parte del *consilium* di Settimio e successivamente di quello che affianca il figlio (cfr. Cass. Dio 75.16.4; 76.17.2; 77.17.2 e le notazioni di Crook 1955, 126 s.; 157). Riveste poi varie cariche assegnategli dagli imperatori successivi, fino al consolato con Alessandro Severo nel 229 (80.5.1). Vedi al riguardo Millar 1964, 2; 190 s.; Birley 1971, 6 ss.; Galimberti 2018a, 5 ss. I libri che riguardano l'impero severiano non ci sono pervenuti nella loro interezza, ma attraverso vari estratti. Gran parte della storia si legge attraverso un'epitome di *Johannus Xiphilinus*, intellettuale bizantino vissuto nella seconda metà dell'undicesimo secolo (vedi Mallan 2013, 610 ss.). Da questi testi possiamo tuttavia trarre un contenuto coerente, che rispecchia l'esperienza diretta dello storico.

²⁹ HA. *Comm.* 12.7. La *domus* è compresa nella nuova nomenclatura volta ad esaltare il *princeps*.

³⁰ Vedi in proposito Speidel 1993, 113.

³¹ HA. *Comm.* 12-13.

³² Vedi Le Bohec 1989, trad. it. 1992, 234.

l'esercito diedero forza al *princeps*³³. Su queste vicende la tarda narrazione dell'*Historia Augusta* raccoglie notizie credibili³⁴.

Al contrario, nei confronti degli apparati civili e del personale di governo, soprattutto quello di estrazione senatoria, Commodo non esercitò alcun ascendente. Appena possibile, fece venir meno la consuetudine del *consilium*, creato per collaborare all'attività normativa e giudiziaria del *princeps*, con esperti e giuristi³⁵.

Marco Aurelio aveva definito il valore della collaborazione, trasformandolo, con l'immagine dell'imperatore che si interroga sui propri limiti e si affida all'aiuto di altri, in grado

³³ Un altare a Commodo, costruito pochi mesi dopo la sua morte, per iniziativa di un tale *Tittianus*, comandante militare di medio rango a Dura-Europos sull'Eufrate (scoperto nel 1928) svela quale fosse la simbologia espressiva del legame tra il *princeps* e il mondo militare. Vedi Speidel 1993, 110 (= AE. 2002, 1501), con la lettura dell'iscrizione: *Pro salute Com(modi) Aug(usti) Pii F(elicis) et victoriam (sic) d(omini) n(o)stri Imp(eratoris), Pac(atoris) Orb(is), Invict(i) Rom(ani) Her[c(ulis)]*. *Ael(ius) Tittianus, dec(urio) coh(ortis) II Ulp(iae) equ(itatae) Com(modianae), Genio Dura votum solv(it) (ante diem) XVI Kal(endis) Pii, Flacco et Claro co(n)s(ulibus)*. La vittoria, la pacificazione, l'essere invitato, il proprio nome dato alle truppe, l'identificazione con la divinità sono tutti connotati ideologici che prescindono dal potere interno, dall'amministrazione della pace e piuttosto collegano all'uso della forza armata (come ho detto, un uso controllato) il rapporto con i territori estranei alla cittadinanza. Il culto dell'imperatore, in un distacco militare così lontano, era un segno di diffusa egemonia. Cfr. Speidel 1993, 113 s.: "... Trusting so much to the army, he is likely to have done what he could to strengthen his bond with the soldiers, and for this *Tittianus'* altar is our best evidence".

³⁴ Essa è meno attendibile su numerosi altri eventi tra la fine del secondo secolo e l'impero di Alessandro. Si tratta di vagliare sia le eventuali incertezze, segno di una tradizione insicura, sia le falsificazioni individuabili, sia infine il significato specifico che hanno i singoli brani, alla luce delle tesi sostenute in ciascuna delle biografie. La discussione storiografica su questa opera è stata intensa. I singoli biografi di cui è tramandato il nome sono fittizi e si sono avanzate varie ipotesi sulla formazione complessiva del testo. Da ultimo si è pensato ad un autore da collocare intorno alla fine del quarto secolo. Vedi tra gli altri Syme 1972, 123 ss.; Straub 1978, 703 ss.; Sartori 1981, 561 ss. Più recentemente Ratti 2016; Savino 2017; Marotta 2019 a, 410 ss. Ricordo anche le equilibrate considerazioni di Soverini 1983, 34 ss. e 57 ("Ipotesi che vede nella *Historia Augusta* l'opera di un falsario attivo verso la fine del IV secolo d.C. si presenta obiettivamente più fondata di qualsiasi altra"). Questo autore pone in rilievo la tendenza filosenatoria che pervade il testo, avversa sia ai *novi homines* sia ai militari: una tendenza di lungo periodo che dà luogo a racconti unilaterali e forzati. I passi sulle vicende dei giuristi in qualche caso la rispecchiano (ad es. HA. *Carac.* 8.1-9), in altri non ne sono particolarmente influenzati; talvolta risentono di notizie trasmesse in forma approssimativa e prive di consistenza (come a proposito di Paolo, su cui vedi più avanti, 30 e nt. 135). Attribuisce all'opera un carattere "fittizio" Marotta 2016, 22 ss. Come anch'egli sottolinea, le informazioni non vere e l'impostazione dei racconti rientrano in una rappresentazione politica del passato. Questa caratteristica si coglie a mio avviso spesso nelle biografie dei Severi ed è in qualche caso all'origine di narrazioni inventate. Si veda, ad esempio, la descrizione in presa diretta del rapporto tra Antonino Caracalla e Giulia Domna, in HA. *Carac.* 10.2: quel brano traduce in un fantasioso dialogo un modo di pensare il potere imperiale verosimilmente in contrasto con l'ideologia senatoria (v. più avanti, 52, nt. 225). Analogamente, il discorso sul rapporto tra imperatori e diritto, attribuito a Macrino, contiene l'accusa a Commodo e a Caracalla di avere introdotto norme arbitrarie (HA. *Macr.* 13.1). Ma i due imperatori sul terreno della normazione e nel rapporto con la giurisprudenza hanno stili molto diversi.

³⁵ Egli rompe ogni collaborazione con gli amici del padre. Vedi Herodian. 1.6.1 e 1.8.1: secondo il suo racconto, la nomina di Tigidio Perenne a prefetto del pretorio, nel 182, segna il passaggio ad una nuova fase. Vedi anche 2.10.3: Erodiano attribuisce a Settimio Severo un discorso riassuntivo della vicenda di Commodo ed assai severo nei confronti di questo. Tra l'altro, la sua considerazione critica pone l'accento sulla fine del sistema di amicizie di Marco Aurelio e sul potere di cattivi consiglieri ed esecutori. Cfr. Crook 1955, 76 ss., il quale mette in luce l'assenza di testimonianze relative ad un *consilium* creato da Commodo. Crook esclude che la notizia relativa ad un giudizio penale nei confronti di Appiano, ginnasiarca di Alessandria (su cui vedi P. Oxy. 33) contenga in sé un riferimento al *consilium*. Si tratta piuttosto di un processo davanti al senato, presieduto dai consoli, tra i quali è Commodo. Cfr. Musurillo 1961.